

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Nr. Progr. **9**
Data **27/02/2017**
Seduta NR. **2**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **27/02/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	N		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, MOSCATELLI FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IOVINO PAOLO, QUERZÈ DAVIDE, BORGHI VITTORIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Il Presidente, informa che, nella Conferenza dei Capigruppo è stato concordato che i punti relativi al Bilancio dal n. 7) al n. 12) dell'Ordine del Giorno saranno presentati in un'unica discussione e successivamente votati singolarmente con eventuale dichiarazione di voto.

Durante la trattazione del presente punto esce il Consigliere Laffi, pertanto i presenti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Richiamato l'art. 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“11. La sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01.01.2007 il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF” e successive modificazioni;

Richiamata in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2014, esecutiva, che prevede:

- un’aliquota unica in misura pari allo 0,8% con decorrenza 01.01.2014;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00;

Visto l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Ritenuto di confermare un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% e di innalzare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 a € 13.000,00, dando atto che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30.12.2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 08.02.2017 e pervenuto al protocollo n. 2905 del 10.02.2017 (verbale n. 2);

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.02.2017;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Udita, sui punti relativi al Bilancio, come sopra indicati, l'illustrazione dell'Assessore **Roma**;

Uditi, nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle"), **Crucitti**, **Iovino** e degli Assessori **Marchesini** e **Roma**;

Udite, inoltre, le repliche dei Consiglieri **Gallerani**, **Borghi**, **Crucitti**, **Franceschi**, degli Assessori **Zacchioli**, **Marchesini**, **Roma**, del Consigliere **Borghi**, dell'Assessore **Roma** e del Consigliere **Iovino**;

Udita la dichiarazione di voto sui punti posti in discussione e precisamente dal n. 7) al n. 12) dell'Ordine del Giorno espressa dal Consigliere **Gallerani** a nome del suo Gruppo come segue, che verrà poi espressa distintamente per i vari punti:

- punto 7) – voto favorevole;
- punto 8) – voto contrario;
- punto 9) – voto contrario;
- punto 10) – voto favorevole;
- punto 11) – astensione dal voto;
- punto 12) – voto contrario;

Udita, infine, sul presente punto, la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Franceschi** a nome del suo Gruppo;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 4378;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 3 – Esenzioni - comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento, così modificato, diventerà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall'art. 6 - comma 4 - del vigente Statuto comunale e produrrà i suoi effetti entrando in vigore sin dall'1 gennaio 2017 ai sensi del combinato disposto della Legge 23.12.2000 n. 388, art. 53 - comma 16 - e della Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1 - comma 169;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 4, comma 1- quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, entro 30 giorni dalla data di approvazione;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dall'art. 1 – comma 142 - della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.



Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.05.2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11.06.2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2014
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017

Indice

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA	2
ART. 3 – ESENZIONI.....	2
ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE.....	2

Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2014, è applicata un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stabilita nella misura dello 0,8 %.
2. Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Esenzioni

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 13.000,00.
2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2017.
-

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **9** del **27/02/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2017 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 27/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/03/2017